

Corte di Cassazione, V Sezione, sent. n. 32533/2020, in tema di aggravante sul metodo mafioso.  
Commento dell'Avv. Giacomo Iaria, del foro di Reggio Calabria - Camera Penale "G. Sardiello" di Reggio Calabria.

Con la sentenza allegata, la quinta sezione penale della Corte di Cassazione torna ad analizzare i requisiti per l'applicabilità dell'aggravante de "*l'aver agito avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p.*", già disciplinata dall'**art. 7 D.L. 152/1991, conv. in L. 203/1991** e ora (dopo il d.lgs. n. 21/2018, attuativo del principio della riserva di codice) dall'art. 416 bis.1 c.p. - stabilendo che è sufficiente "*ai fini della sua configurabilità, il ricorso a modalità della condotta che evocano la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso. La stessa è pertanto configurabile con riferimento tanto ai reati-fine commessi nell'ambito di un'associazione criminale, comune, quanto nel caso di reati posti in essere anche da soggetti estranei al contesto associativo (ex multis Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, P.M. in proc. Vicidomini, Rv. 271103; Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033). In altri termini per la sussistenza dell'aggravante nella forma evocata è sufficiente che la condotta assuma veste tipicamente mafiosa e cioè che l'agente ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto (Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, P.M. in proc. De Paola, Rv. 257065).*"

La sentenza allegata è da collocarsi, insieme ad altre, nel solco di un filone giurisprudenziale che, mano a mano, sta andando oramai sempre più consolidandosi.

La norma, a ben vedere, richiama espressamente *le condizioni previste dall'art. 416-bis c.p.*, ossia, nello specifico, *la forza di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti*. La forza intimidatrice testé richiamata consisterebbe nella capacità di piegare, ai propri fini, la volontà di quanti vengano in contatto con l'associazione, mentre la condizione di assoggettamento ed omertà nella condizione di essere esposti al pericolo senza possibilità di difesa, in stato di soggezione e di soccombenza di fronte alla forza della prevaricazione e nella *reticenza* ricollegabile alla forza intimidatrice sprigionata dal sodalizio mafioso.

Sia in passato che in tempi recenti, soprattutto in dottrina, si è spesso lamentato un difetto di tassatività e determinatezza dell'aggravante in questione, anche nella forma de "*l'aver agito al fine di agevolare le attività delle associazioni mafiose*", in quanto da più parti ritenuta di indubbia vaghezza e di fragile tenuta probatoria.

Nel caso preso in considerazione dalla sentenza in commento è **sufficiente, invece, che l'agente ponga in essere un comportamento minaccioso tale da richiamare nella mente e nella sensibilità del soggetto passivo quello ritenuto proprio di chi appartiene a contesti associativi.**

La pronuncia qui in commento pare, in sostanza, uniformarsi al più recente orientamento giurisprudenziale cercando di valorizzare in concreto taluni degli indici di "mafiosità" in precedenza segnalati.

Tale presa di posizione, secondo alcuni, non può che costituire un ulteriore necessario approdo nella lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso, specie alla luce del notevole mutamento che all'interno della stessa negli ultimi anni si va registrando, sentendo sempre più parlare di mafia silente.

Sulla metodica mafiosa silente dobbiamo, a mio parere, riflettere cercando di capire come si è arrivati alla sua configurazione attraverso una rielaborazione dei concetti di potenzialità della estrinsecazione della forza di intimidazione, come peraltro ha fatto, purtroppo, la giurisprudenza nella sua evoluzione.

Ed inoltre, dobbiamo comprendere se questa possibile opera di adeguamento delle dinamiche mafiose ad un contesto di elevata caratura intellettuale ha consentito la possibilità di utilizzare un binario diverso rispetto a quello della aggressività evidente, attraverso quindi lo strumento di una silenziosità intimidatrice che possa quasi sostituirsi alla intimidazione vera e propria.

Ancora, il tema forse centrale della sussistenza della circostanza aggravante *de quo*, è invece costituito dal momento in cui si verifica l'esplicazione della *vis* di tale circostanza nel caso di specie.

A mio modo di vedere, il punto nodale è valutare la portata di aggressività e di visibilità della metodica mafiosa, non potendosi la stessa desumersi esclusivamente dalla personalità o dal contesto ambientale e dunque diventare una circostanza avente una metodica silente, o facente riferimento alla sensibilità del soggetto passivo.

A tale progressivo mutamento del fenomeno mafioso, in definitiva, pare adeguarsi la giurisprudenza della Suprema Corte che finisce, come spesso accade, e non senza disappunto in dottrina, per ritenere sufficiente, ai fini della sussistenza dell'aggravante del "metodo mafioso", la presenza di un certo *contesto ambientale*, di una particolare *gestualità* da parte del soggetto agente.

Comprendiamo bene che questo ragionamento porterebbe a una contestazione pressoché automatica di circostanze aggravanti di metodo mafioso, quasi come se la circostanza avesse una portata ambientale.

Inoltre, la deriva di questo ragionamento potrebbe essere evidentemente questa ove non vi fosse una sorta di valutazione ponderata, soprattutto ai fini delle verifiche che si impongono, mi riferisco in particolare agli incidenti cautelari, ai provvedimenti molte volte omissivi dei Tribunali della

Libertà. Ed invero, questi si trincerano dietro, anche, mancanze di interesse effettivo, a fronte di una valutazione globale sulla gravità indiziaria.

Possiamo certamente concludere che allo stato non può escludersi un profilo di compatibilità fra l'esistenza di un reato fine di qualunque specie, anche bagattellare, (si pensi ad esempio ad un'ipotesi di scuola del pascolo abusivo nelle campagne del Nebrodi in Sicilia) e l'imputazione aggravata dal metodo mafioso che richiede una metodica che potrebbe astrattamente essere compatibile alla fattispecie di reato.

È dunque evidente che la partita sulla sussistenza della circostanza aggravante si gioca su un terreno che non può essere normativo e che non può responsabilizzare il legislatore ma deve, evidentemente, porsi sul piano interpretativo con quel referente unico che è determinato dalla interpretazione giuridica che la magistratura, attraverso le sue costanti interpretazioni, ha il compito di rafforzare, con anche il nostro contributo.

Non sempre gli interventi della giurisprudenza di legittimità, ove reclamati, consentono di coprire queste lacune. Ma se questo certamente rimane un problema che non può che essere risolto con la comune collaborazione e contributo che le parti, e in particolar modo la difesa, devono dare a coloro che hanno il compito di valutare l'oggettività della sussistenza, della fattispecie di reato e della circostanza aggravante ad essa annessa.

Per altro verso questo ragionamento non può essere esteso in tema di metodica mafiosa, poiché è proprio nella visibilità di questa che ha ragione di esistere quella circostanza aggravante che deve essere immediatamente percepita e non può ancorarsi alla silenziosa esistenza di un dato.

È dunque assolutamente necessario che il confronto interpretativo sulla sussistenza della metodica mafiosa non avvenga sulla base di elementi obliqui, indiretti e diremmo quasi automatici. Il terreno di confronto della metodica, a prescindere dalla esistenza di una astratta compatibilità con quasi tutti i reati fine, deve essere esattamente il terreno della visibilità, della esteriorizzazione, della non potenziale ma effettiva e concreta estrinsecazione della metodica, che abbia quelle caratteristiche del *quid pluris* che vadano bene al di là della mera estrinsecazione della condotta in sé esistente.

Si pensi in particolare a quella tipologia di reati che hanno in sé una portata violenta e dunque non richiedono certamente in sé l'automatica esistenza di una metodica di natura squisitamente mafiosa.

Per siffatte ragioni io ritengo che questa sentenza possa essere rielaborata, ma non sul terreno di una catalogazione e di una esclusione dei reati alla base, piuttosto su quello molto più stimolato di una interpretazione aderente ai fatti oggettivi e sulla centralità degli elementi probatori.

Ed inoltre, che porti a ritenere realmente esistente un interesse dello Stato al perseguimento di una aggravante di questa portata che, non dimentichiamoci, ha effetti devastanti, anche, sul piano

penitenziario e conseguentemente sul piano della eventuale concessione futura di benefici penitenziari.